

**Torino 22/11/2019**

**Maxiaula 2- Palagiustizia**

**Avvocatura per i diritti LGBTI**

**La deontologia in materia di orientamento sessuale ed  
identità di genere**

**Avv. Barbara Porta**

L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono caratteristiche personali che l'ordinamento protegge e/o dovrebbe proteggere da ogni forma di discriminazione in quanto caratteristiche essenziali ed universali dell'essere umano; per questo motivo, le leggi che vietano la discriminazione sulla loro base non tutelano unicamente i membri di minoranze, ma tutta la popolazione.

## **RUOLO SOCIALE DELL'AVVOCATO**

Nei limiti e nel rispetto delle diverse sensibilità personali, il nostro ruolo all'interno di un conflitto qualunque esso sia dovrebbe essere "prosociale" e non "antisociale" e la nostra bussola è e deve rimanere la deontologia.

## *Codice deontologico europeo*

- ◆ Il compito dell'avvocato, a prescindere dal fatto che difenda una persona fisica, un ente o lo Stato, è quello di consigliare e rappresentare fedelmente il cliente, agendo come professionista rispettato da terzi e come attore imprescindibile per la buona amministrazione della giustizia. L'avvocato che, riunendo in sé tutti questi elementi, persegua fedelmente gli interessi del suo cliente e garantisca il rispetto dei suoi diritti, svolge anche una funzione sociale, che è quella di prevenire ed evitare i conflitti e di garantire che questi siano risolti secondo diritto.

## **NORME DEONTOLOGICHE**

- ART. 9 DOVERE DI INDIPENDENZA da intendersi a mio avviso

come:

- Accoglienza che non deve intendersi acritica adesione alla versione dei fatti del nostro cliente.

- Indipendenza credo debba essere intesa come fermezza a protezione del soggetto in questo caso più vulnerabile in quanto già gravemente danneggiato e discriminato in diritti fondamentali della sua persona e quindi ritengo mai da spingere ad eventuali accordi o transazioni che non vuole.

Resistenza alle manipolazioni eventuali

## ***ART.12 E 14 DOVERI DI DILIGENZA E COMPETENZA***

- Dono all'ascolto attento ed all'utilizzo di un giusto e corretto uso della lingua verso le persone transgeneri nella documentazione giuridica;
- Celerità nelle iniziative da intraprendere;
- Competenze nella specifica materia e nelle sottocategorie (ad esempio discriminazione sul luogo di lavoro).

**- Art. 15 Codice Deontologico**

titolato Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, ove si prevede che l'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

- competenza in materie extragiuridiche (come reagisce una persona debole e discriminata? Aspetti psicologici e psichici del soggetto esposto alla discriminazione, dinamico-relazionali etc...);



- Per i soggetti LGBTI discriminati non bastano certamente le normali e doverose competenze processuali;
- Assumere incarichi di questo genere significa anche mettere in gioco la propria umanità e capacità d'ascolto.

## **Art. 27 Doveri di informazione**

Ove si prevede che l'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione ed al quarto comma che l'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio.

## **Art. 20 Codice Deontologico**

Ove si prevede che la violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli successivi del codice.

## ***Titolo 2 del codice forense***

### ***Rapporti con il cliente e con la parte assistita***

**- L'art. 26, Codice Deontologico titolato Adempimento del mandato, ove si prevede che: " L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo e che l'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie,**

**deve prospettare al cliente e alla parte assistita la**  
**necessità di integrare l'assistenza con altro collega in**  
**possesso di dette competenze.**

A spese dello Stato *rectius* nel caso di specie della possibilità di accedere al Fondo antidiscriminatorio di cui farà due brevi cenni in seguito.

## ***Cosa c'è di diverso e peculiare nelle difese di soggetti***

### ***vittime di discriminazione ???***

- Per la difesa delle vittime di discriminazione in ragione del loro orientamento sessuale non sono sufficienti le normali e doverose competenze processuali;
- Credo che assumere incarichi di tal fatta significhi mettere in gioco anche la propria umanità e la propria capacità d'ascolto;

Assumiamo un duplice compito di analisi e valutazione dei rischi (in alcuni casi anche con annesso piano di sicurezza e di difesa nel processo) ;

Occorre tenere nel doveroso conto gli effetti delle scelte anche sui membri della famiglia e nelle relazioni sociali intessute dal soggetto discriminato.

Necessità spesso e volentieri di lavorare in team (psicologi, centri antidiscriminatori etc.).



***Quale competenze specifiche deve avere il difensore in materia di diritto antidiscriminatorio ?***

- Deve conoscere i profili di diritto sostanziale e processuale che regolano la materia, il che vuol dire rappresentare all'assistito tutti i percorsi ritenuti conferenti per il raggiungimento dell'obiettivo;
- Deve conoscere ed essere perfettamente addentrato nel diritto costituzionale;
- Deve conoscere la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

- Deve conoscere la normativa internazionale e le risoluzioni del Consiglio dei diritti Umani dell'Onu da cui appunto si sono avuti i primi grandi progressi;
- Deve conoscere perfettamente la giurisprudenza di legittimità e merito tenuto presente che i mutamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità ed anche costituzionale sono probabilmente più radicali che in altre materie;

- Deve conoscere la giurisprudenza del singolo Foro ove verrà esercitata la pretesa: mi risulta che le divergenze tra i Fori fossero più marcate in precedenza rispetto al presente, ma è opportuno in ottemperanza all'obbligo formativo significare con precisione l'orientamento del Foro adito;

- Deve possedere anche, nella propria preparazione, conoscenze, sia pure elementari, tratte dalla scienza medica;
- Deve poi essere a conoscenza della Legge regionale 23 marzo 2016 n. 5 (norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).

***L. del 2016 n. 5 Art. 16, titolato Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni***

Tale articolo prevede che, proprio al fine di garantire l'effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l'accesso alla giustizia, la Regione ha istituito un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale, che operi mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.

L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili:

a) alle vittime di discriminazioni o alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali contro le violazioni della presente legge;

b) alle persone che promuovono i procedimenti giurisdizionali elencati nel regolamento di cui al comma 4 e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse lesso legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime di discriminazioni.

La Regione ha stipulato una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio.



Pertanto, cosa di basilare importanza, l'accesso a detto Fondo può essere esercitato solamente da legali che abbiano specifica competenza in diritto antidiscriminatorio e che abbiano maturato una formazione continua: segnalo all'uopo, per essere iscritti nell'elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo, i corsi in diritto antidiscriminatorio gestiti dal CPO organizzato dal COA di Torino (ultimo a settembre 2018 200 iscritti).

E Torino è stata assai pionieristica in materia.

E chiudo citando una frase di Ayn Rand:

***“La più piccola minoranza al mondo è l’individuo.  
Chiunque neghi i diritti dell’individuo non può  
sostenere di essere un difensore delle minoranze”***

- ◆ Ringrazio per l'attenzione ed auguro buon lavoro a Tutt\*